

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Sanità

(GIARDINA)

di concerto col Ministro ad interim del Tesoro

(TAMBRONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 DICEMBRE 1959

#### Concessione di una sovvenzione straordinaria a favore dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia

ONOREVOLI SENATORI. — Gli stanziamenti ordinari iscritti negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro (rubrica Presidenza del Consiglio dei ministri) per le sovvenzioni a favore dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, si sono sempre dimostrati insufficienti alle reali necessità dell'Ente, per cui si è dovuto pressochè annualmente far ricorso a richiesta di sovvenzioni straordinarie.

Così:

per l'esercizio 1950-51 venne concessa una sovvenzione straordinaria di lire 300 milioni;

per l'esercizio 1951-52 venne concessa una sovvenzione straordinaria di lire 1 miliardo;

per l'esercizio 1952-53, nonostante che l'assegnazione ordinaria fosse stata elevata a lire 8 miliardi, fu necessario richiedere la integrazione di lire 1 miliardo, che venne

concessa in sede di approvazione delle variazioni al bilancio per l'esercizio 1954-55;

per l'esercizio 1956-57 venne concessa una maggiore assegnazione di lire 500 milioni, per l'esercizio 1957-58 venne infine concessa altra sovvenzione straordinaria di 2 miliardi.

Si appalesa quindi la necessità di un nuovo intervento statale straordinario perchè la dotazione dell'Opera sia adeguata ai delicati ed importanti compiti istituzionali da essa già svolti nel trascorso esercizio 1958-59 testè chiusosi con la previsione di circa 2 miliardi di disavanzo.

Si propone, quindi, con l'unito disegno di legge, che all'ente in questione venga concessa una sovvenzione straordinaria di lire un miliardo per sopperire alle necessità insorte negli esercizi decorsi.

L'onere derivante sarà fronteggiato con la corrispondente quota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1958-59.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—**Art. 1.**

È concessa all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia una sovvenzione straordinaria di lire 1 miliardo.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà fronteggiato con una corrispondente quota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1958-59.

**Art. 2.**

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.